



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 11/11/2015, trasmessa mezzo raccomandata A/R in pari data ed assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 18/11/2015 al n. 154237, con la quale la Sig.ra Ridolfo Lucia Maria nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 22/09/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45892 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e, tra gli altri, alla Sig.ra Ridolfo Lucia Maria che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 30175 del 18/05/2021 dell'Area 1^ del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 50991 del 20/05/2021 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;

VISTO il D.D.G. n. 3587 del 24/04/2007, vistato dalla competente Ragioneria il 26/04/2007 al n. 1559, con il quale la Sig.ra Ridolfo Lucia Maria ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 bis, della L.R. n. 10 del 15/09/2005, insieme ad altri dipendenti provenienti dalla soppressa Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico di Enna, è transitata, a decorrere dal 1° Maggio 2007 nel ruolo del personale dell'Amministrazione Regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 – con la qualifica di “C - Istruttore” - posizione economica “7”;

VISTO il Decreto n. 007115 del 28/10/2019 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 07/11/2019 al n. 4598 – con il quale, in applicazione del D.P.R n. 1092/73, alla Sig.ra Ridolfo Lucia Maria sono stati ricongiunti e computati utili, ai fini di quiescenza, vari periodi di servizio, per complessivi anni 21 mesi 09 giorni 29;

VISTO il D.D.S. n. 5850 del 10/12/2020 – annotato dalla competente Ragioneria il 15/12/2020 al n. 2311 – con il quale, ad integrazione del precedente Decreto n. 7115/2019, alla Sig.ra Ridolfo Lucia Maria, sono stati riconosciuti ulteriori anni 01 e mesi 02, utili ai fini quiescenza;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Ridolfo Lucia Maria alla data del 30/05/2021, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/05/2007 al 30/05/2021	14	00	30
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (Decreto n. 7115/2019)	21	09	29
Riconoscimento ulteriore servizio	01	02	00
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>00</b>	<b>29</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *“I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021”* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Ridolfo Lucia Maria nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx - Istruttore cat. “C”, e

contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del

diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

#### Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

#### Art. 3

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 27/05/2021

VISTO SI PUBBLICHI  
Il Dirigente Generale  
C. Madonia  
F.to

originale agli atti d'ufficio